

TI_GERICHTE 11.2001.118 vom 9. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.118

FR: TI_GERICHTE 11.2001.118 du 9 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2001.118 del 9 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Gli appellanti contestano che nella fattispecie siano adempiuti i presupposti per l'emanazione di provvedimenti cautelari. Affermano che la petizione è sprovvista di buon fondamento, poiché nel registro fondiario non è iscritta alcuna servitù che imponga loro di tollerare né il muro, né le cassette delle lettere né il cassonetto dei rifiuti. Ribadiscono che l'estensione delle servitù di passo con ogni veicolo e di posteggio risulta in maniera chiara dall'iscrizione nel registro fondiario provvisorio, sicché ogni interpretazione è esclusa. Ne deriva – essi proseguono – che la superficie su cui sorge il muro e dove si trovavano le cinque cassette delle lettere, i due armadi e il cassonetto dei rifiuti non è gravata da oneri. Le opere da loro previste, inoltre, non ostacolano la servitù di passo e nemmeno quella di posteggio. Infine gli appellanti contestano che siano dati nella fattispecie gli estremi dell'urgenza e del danno irreparabile, la situazione anteriore potendo sempre essere ripristinata a loro spese.

E. 3

L'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di misure cautelari a tre presupposti cumulativi, evocati anche dal Segretario assessore: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti 1981 pag. 165 consid. 1) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet , Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor , Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

E. 4

In appello restano litigiose le domande cautelari intese a vietare l'abbattimento del muro in cemento, la rimozione delle tre cassette delle lettere e la posa della recinzione lungo il confine del diritto di posteggio a favore della particella n. _____. Non è contestato che il muro e le tre cassette delle lettere ancora rimanenti sorgano sulla proprietà degli appellanti. Ora, il proprietario di un fondo può esigere in ogni tempo l'eliminazione di

ingerenze indebite (art. 641 cpv. 2 CC), salvo che il perturbatore si avvalga di un diritto legale, obbligatorio o reale (DTF 104 II 167), oppure che il comportamento del proprietario trascenda nell'abuso (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3 a edizione, pag. 288, n. 1040; I CCA, sentenza del 19 giugno 2001 in re G., consid. 6). Stabilire se il perturbatore possa valersi di giustificazioni legittime è compito del giudice del merito. Di per sé, la semplice tolleranza pluriennale – come in concreto – del muro e delle cassette delle lettere non priva gli appellanti del diritto di esigerne la rimozione. Un'autorizzazione concessa a titolo precario, infatti, può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in fondo; analogamente: DTF dell'8 marzo 1999 in re F., consid. 3b). Il problema è di sapere se gli istanti possano opporsi all'abbattimento del muro e allo spostamento delle tre cassette delle lettere in via cautelare.

E. 5

Il primo giudice ha ravvisato il “danno considerevole” nei disagi e negli inconvenienti pratici derivanti dallo spostamento del quadro elettrico e dell'armadio della TV via cavo (decreto impugnato, pag. 7). Se non che, per consolidata giurisprudenza, il danno che la misura cautelare intende prevenire dev'essere considerevole e difficilmente riparabile (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 nel mezzo; cfr. inoltre Rep. 1993 pag. 188 consid. 5). Si pensi, per esempio, all'interruzione dell'erogazione di acqua necessaria per il funzionamento di un impianto industriale (Rep. 1981 pag. 167 nel mezzo) oppure alla perdita di clientela da parte di un esercizio pubblico (Rep. 1993 pag. 188, consid. 5). La mera necessità di continuare a beneficiare di determinate prerogative non è tale. Anzi, proprio in casi simili la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il danno grave e difficilmente riparabile non è dato per la sola impossibilità di usare un bene (Cocchi/Trezzini, *CPC ticinese massimato e commentato*, Lugano 2000, n. 8 e 51 ad art. 376).

E. 6

Nella fattispecie, contrariamente a quanto reputa il primo giudice (decreto impugnato, pag. 7), la lite non ha mai riguardato l'armadio elettrico né quello della TV via cavo. Mal si intravede di conseguenza su quale base se ne dovrebbe impedire la rimozione. Quanto alle tre cassette delle lettere, gli istanti non rendono verosimile un grave danno legato al loro spostamento. Essi fanno valere che la reiezione della misura cautelare aggraverebbe l'uso invalso dell'area comune (osservazioni del 29 ottobre 2001, pag. 5 quinto paragrafo), soggiungendo che con l'abbattimento del muro e la rimozione delle cassette delle lettere essi si vedrebbero togliere una prerogativa esercitata da anni. Se non che, come si è appena spiegato, ciò non basta per giustificare l'emanazione di provvedimenti cautelari. Al riguardo l'appello si rivela fondato.

E. 7

I convenuti intendono anche recingere la superficie retrostante il muro di cemento e una porzione dell'attuale superficie stradale che collega il complesso immobiliare alla strada cantonale, in modo da delimitare l'area di posteggio in favore della particella n. _____ su due lati, come figura su un piano da loro stessi allestito (doc. B). Che la proprietà degli appellanti sia gravata, tra l'altro, da un diritto di passo con ogni veicolo è pacifico (doc. 1, pag. 3). La posa della recinzione sul tracciato indicato dai convenuti (doc. B) riduce invero la larghezza del campo stradale (fotografie doc. F), ma gli istanti non hanno reso verosimile alcun notevole pregiudizio per la viabilità, né l'istruttoria cautelare consente di trarre una simile conclusione. Non soccorrono dunque le premesse per impedire l'esecuzione dell'opera, evidentemente a rischio e pericolo dei convenuti (i quali potranno

